



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Luigi EINAUDI"**

Dirigente Scolastico tel. 0883/661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883/661496 – Segreteria Tel/fax 0883/666007  
Via L. Settembrini, 160 – 76012 – **CANOSA DI PUGLIA** (BT) – Cod. Fisc. 81004890729 – P.Iva 05635270720  
E-mail: [bais00700p@istruzione.it](mailto:bais00700p@istruzione.it) - [PEC: bais00700p@pec.istruzione.it](mailto:bais00700p@pec.istruzione.it) - Sito: [www.iisseinaudi.edu.it](http://www.iisseinaudi.edu.it)  
Codice univoco: UFJQAS

## REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 a.s. 2020/2021 del 30/09/2020 verbale n.13

### INDICE

- Art.1 Finalità, ambito di applicazione e informazione**
- Art.2 Premesse**
- Art.3 Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**
- Art.4 Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico**
- Art.5 Modalità di svolgimento delle attività sincrone**
- Art.6 Modalità di svolgimento delle attività asincrone**
- Art.7 Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**
- Art.8 Alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**
- Art.9 Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità**
- Art.10 Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**
- Art.11 Valutazione. Criteri di valutazione degli apprendimenti**
- Art.12 Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**
- Art.13 Aspetti riguardanti la privacy**
- Art.14 Aspetti riguardanti la tutela del diritto d'autore (copyright.)**
- Art.15 Rapporti SCUOLA -FAMIGLIA**

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) sulla possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale;
- VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 in materia di interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** la Circolare Interministeriale 4 settembre 2020, n. 13
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con **DELIBERA** n° 28 a.s. 2019/20 del 11/09/2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n **DELIBERA** n° 47 a.s. 2019/20 del 29/04/2020;
- CONSIDERATA** la delibera del Consiglio d’Istituto n. n° 55 a.s. 2019/20 del 23/07/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 21 settembre 2020;
- CONSIDERATA** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

**Preso atto della proposta di regolamento per la Didattica Digitale Integrata** deliberato dal Collegio docenti con delibera n° 11 a.s. 2020/21 verbale n.2 del 22/09/2020 che si richiama integralmente nel presente atto

## DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

### **Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione**

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE L. EINAUDI di Canosa di Puglia quale parte integrante del Piano per la Didattica Digitale.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico promuove la massima diffusione del presente regolamento nella Comunità scolastica, attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale della Scuola.

### **Art. 2 - Premesse**

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che "il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio, realizzando attività di didattica a distanza (DAD) che prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
  - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
  - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti;
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
  - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
  - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
  - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

### **Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il registro elettronico ARGO “registro elettronico didUP” che consente tra l'altro di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia;
- La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque aggiungere, integrando l'uso delle piattaforme istituzionali citate, altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle AID gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Nella sezione “attività svolta” l'insegnante l'argomento trattato e/o l'attività svolta ed eventualmente il rimando alla piattaforma digitale utilizzata dove è presente l'attività stessa, può essere specificato se trattasi di attività sincrona o asincrona. Nella sezione “compiti assegnati”, registra l'attività richiesta al gruppo di studenti, facendo eventualmente rimando alla piattaforma digitale utilizzata e avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3. L'istituzione scolastica anche per il tramite del coordinatore di classe crea, per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. Il coordinatore invita al corso tutti i docenti assegnati alla classe esclusivamente attraverso la mail istituzionale nome.cognome@iisseinaudi.gov.it nonchè tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno.

E' consentito per attività specifiche creare apposito corso su google classroom (Esempio: a.s. 2020/2021-Attività.....), a cura dell'insegnante referente, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti interessati utilizzando gli indirizzi email di ciascuno.

### **Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico**

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità sincrona o asincrona. Il monte ore disciplinare non

comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Una riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7. Le attività relative alle AID asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al sabato, entro le ore 16.00 salvo le situazioni che possono determinarsi nei casi di applicazione dei successivi artt. 9 e 10 e i termini per le consegne sono fissati, da ciascun docente sulla piattaforma, consentendo agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

8. È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo studente ottenendo l'effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, a seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale.

È altresì sconsigliato al docente, in quanto contrario allo spirito della DDI, l'utilizzo della piattaforma e del registro elettronico solo per postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per le opportunità di interazione che consente.

E' compito quindi del docente, esperto della disciplina:

- proporre i contenuti;
- rispondere ai quesiti degli allievi;
- supervisionare il loro lavoro;
- verificare l'apprendimento;
- mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone**

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet

all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando applicazioni supportate all'interno di Google Calendar.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze sul registro elettronico. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza direttamente dal genitore attraverso il registro elettronico.

4. Durante lo svolgimento delle video lezioni (meeting attivato con qualsiasi app: Calendar, Meet, Classroom) alle studentesse e **agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:**

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- L'alunno accederà con il proprio nome e cognome, o account gmail che riporta al proprio nome e cognome. E' fatto divieto assoluto di utilizzare nickname;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting sempre con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Le lezioni online sono protette dalla privacy. E' fatto divieto di effettuare registrazioni o foto non autorizzate della lezione nonché di divulgazione della stessa.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata può essere consentita dal docente solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante, prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Al docente è fatto obbligo di disattivare l'uso dell'aula virtuale al termine della video lezione.

## **Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone**

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @iisseinaudi.gov.it.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

## **Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di sanzioni disciplinari previste nel regolamento di disciplina.

## **7.a Sanzioni**

Fermo restando la responsabilità dei diversi Organi collegiali in relazione alle determinazioni delle sanzioni disciplinari, la presente sezione viene integrata dall'allegato "REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA" a cui si rimanda.

### **Art.8 Alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)**

**(disabilità; disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; svantaggio socio-economico, linguistico o culturale)**

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Con riferimento all'organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del discente e, al fine di garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, monitorerà periodicamente le azioni messe in atto.

### **Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità**

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

#### **Art. 10 - Attività di insegnamento e di supporto didattico all'insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale o secondo la vigente normativa garantiscono la prestazione lavorativa agile attivando per le classi e/o per gli studenti a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale con orario giornaliero appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Il personale docente, e ove possibile gli assistenti tecnici di laboratorio riconosciuto in condizione di fragilità, individuati e sottoposti a "sorveglianza sanitaria eccezionale" secondo quanto previsto dalla normativa vigente riferita al Covid-19 come da Circolare Ministeriale del 04/09/2020 e sue s. m. e/o i., ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e risulti compatibile con le esigenze didattiche correlate allo svolgimento della propria funzione, potrà svolgere l'attività di propria competenza in modalità di lavoro agile. Le attività didattiche a distanza si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale con orario giornaliero appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 11 – Valutazione. Criteri di valutazione degli apprendimenti**

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

Nello specifico:

- a) La verifica degli apprendimenti potrà essere effettuata con prove scritte e/o orali.
- b) I docenti cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l'impossibilità temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto a o secondo altre ritenute consone.
- c) Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale;
- d) Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell'esecuzione della prova da parte dello studente.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti, approvate dal medesimo collegio e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La valutazione con applicazione di metodologie di DDI è condotta sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

#### **Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, con avviso indetto dal Dirigente Scolastico e sulla base di apposito Regolamento o criteri approvati dal Consiglio di Istituto. In caso di disponibilità di risorse residue, e dopo aver soddisfatto le richieste degli alunni, tali servizi sono offerti ai docenti a tempo determinato a fronte di motivata richiesta.

#### **Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy**

1. In un apposito documento, recapitato alle famiglie attraverso il Registro Elettronico, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, con l'impegno riguardante la frequenza alla DDI in modo responsabile e con la stessa consapevolezza e rispetto della frequenza di un corso didattico in presenza.

#### **Art. 14 – Aspetti riguardanti la tutela del diritto d'autore (copyright)**

I Docenti potranno utilizzare in DDI sia materiale prodotto autonomamente sia materiale altrui il cui utilizzo non è soggetto alle norme del copyright. Poiché nell'attività didattica, l'utilizzo anche di opere altrui è imprescindibile, proprio perché è condizione funzionale ed indispensabile per l'insegnamento, occorre stabilire quando un'opera, pur soggetta al diritto di autore, possa essere utilizzata al predetto fine, senza chiederne il permesso all'autore. L'utilizzo dell'opera - soggetta al diritto d'autore - è possibile ma solo nei casi ed entro i limiti specificatamente indicati nell'art. 70 della Legge 633/1941 e s.m.i. In particolare, è consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve, inoltre, avvenire per finalità illustrative e non per fini commerciali; il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore.

Quanto alla riproduzione di brani o di parti di un'opera, la Legge sul diritto d'autore autorizza la fotocopia dei libri entro il limite massimo del 15% di ciascun volume esclusivamente per uso personale (art. 68 L. n. 633/1941) e s.m.i..

Anche il materiale didattico prodotto ad hoc da un Docente, è "protetto" dalla Legge sul diritto d'autore. "Ogni riproduzione di un'opera dell'ingegno deve essere esplicitamente autorizzata". Quindi, per ogni suo utilizzo (condivisione od inoltro ad altri direttamente od anche attraverso i social) deve essere esplicitamente autorizzato dal Docente stesso. In caso contrario non sarà possibile procedere a nessuna condivisione di materiale e, in difetto, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge sul copyright.

### **Art.15 Rapporti SCUOLA -FAMIGLIA**

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli alunni.

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata.

Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale [www.iisseinaudi.edu.it](http://www.iisseinaudi.edu.it) e tramite le comunicazioni inserite nel Registro Elettronico Argo.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie, previa prenotazione; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming secondo il calendario dei ricevimenti individuali (un'ora a settimana) che verrà pubblicato.

Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat.

I tempi e le modalità dei ricevimenti periodici fra la scuola e le famiglia saranno pubblicati dall'Istituzione scolastica.